
Febbraio
2026

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
2



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	5
CORTE COSTITUZIONALE	5
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	5
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	6
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE	7
CODICE DI PROCEDURA CIVILE	7
IMPUGNAZIONI	7
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO	8
PROCURA ALLE LITI	9
RIMESSIONE IN TERMINI.....	9
CODICE CIVILE	10
AZIONE REVOCATORIA	10
CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE	11
NULLITÀ DEL CONTRATTO	12
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI	13
DANNO DA PERDITA DI CHANCE	13
LAVORO SUBORDINATO.....	14
INADEMPIMENTO	14
OBBLIGAZIONI	15
SUCCESSIONI E DONAZIONI	16
CONTRATTO DI APPALTO	16
CONTRATTI BANCARI	17
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO	19

MALATTIA PROFESSIONALE	19
VITTIMA DEL DOVERE	19
FOCUS: IL RAPPORTO OBBLIGATORIO	21

NORMATIVA

**Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2026**

“Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 31 del 07-02-2026](#))

Legge 26 gennaio 2026, n. 14

“Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 29 del 05-02-2026](#))

Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2026

“Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 10 del 14-01-2026](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 7/2026 del 01/12/2025 - deposito 23/01/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto.

Corte Cost., sent. n. 6/2026 del 02/12/2025 - deposito 22/01/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d'informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza n. 1952 - deposito 29/01/2026

La Sezioni Unite civili, pronunciandosi in sede di regolamento di giurisdizione, hanno stabilito che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 104 del 2010, la controversia promossa dai familiari delle "vittime del covid" nei confronti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della Salute e della Regione Lombardia, volta a ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali per la morte dei propri congiunti, fondandosi la causa petendi sull'inefficienza dello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale prima e durante la crisi pandemica da Covid-19 (e, dunque, su una condotta della P.A. connessa all'esercizio di poteri autoritativi), senza che assuma rilievo la dedotta violazione di diritti fondamentali, in mancanza di fonti normative che vincolino, nei contenuti, l'esercizio del suddetto potere.

Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza n. 1527 - deposito 23/01/2026

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi in sede di regolamento di giurisdizione, hanno affermato che, a seguito della novella di cui all'art. 180 del d.l. n. 34 del 2020 - il quale, introducendo il comma 1-ter all'art. 4 del d.lgs., n. 23 del 2011, ha individuato i gestori delle strutture ricettive quali responsabili del

versamento dell'imposta di soggiorno pagata dai clienti in favore dei Comuni, facendone venir meno la qualifica di agenti contabili -, la controversia avente ad oggetto il mancato versamento di detta imposta rientra nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria, dovendosi escludere una concorrente giurisdizione contabile.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. II, ordinanze interlocutorie n. 2072 e n. 2074 - deposito 31/01/2026

La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione dei ricorsi al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in relazione alle questioni: 1) se il principio secondo cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, sì da dover essere esaminato con priorità solo se tali questioni non siano state oggetto di decisione da parte del giudice di merito - mentre, in caso contrario, dovrebbe essere esaminato dalla Corte di cassazione solo nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale -, meriti di essere riconsiderato in relazione alle ipotesi in cui, all'esito dell'esame di un ricorso principale complesso ed articolato, la valutazione di quello incidentale possa condurre alla negazione della giurisdizione del giudice ordinario, rendendo priva di effetti la pronuncia sul merito della domanda, in quanto resa da giudice privo del potere di *ius dicere*; 2) se, al cospetto di una controversia volta al riconoscimento, in favore dei magistrati onorari, di uno status giuridico equiparato a quello dei magistrati ordinari (sotto il profilo delle condizioni economiche e delle tutele previdenziali e assistenziali), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (discendente dal disposto degli artt. 3 e 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, e 133 c.p.a.) possa concorrere con quella del giudice ordinario, in relazione ad ipotesi tassative quale quella della tutela contro le discriminazioni (involgente un diritto soggettivo assoluto), nella quale viene in rilievo la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CEE, nel più ampio contesto normativo costituzionale (art. 3 Cost.), sovranazionale (Direttiva 2000/43/CE) ed interno (art. 3 e 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 nonché art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998).

Cass. Civ. sez. III, ordinanza interlocutoria n. 2010 - deposito 30/01/2026

La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in relazione alla questione se, nell'ambito del giudizio d'appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale, a fronte di rituale istanza della parte, determini di per sé la nullità della sentenza, ovvero solo a fronte della deduzione degli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 730/2025 - deposito 29/12/2025

In sede di appello, il Giudice incorre nel vizio di omessa pronuncia quando non si confronta compiutamente con il *thema decidendum* come delineato dalla domanda principale dell'attore, che rappresenta l'oggetto del giudizio devoluto alla sua cognizione tramite i motivi di appello, focalizzandosi unicamente sulla domanda riconvenzionale della controparte.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rinviato gli atti a questa Corte d'Appello sul rilievo per cui la stessa, nella precedente fase di giudizio, non si era pronunciata sulla domanda dell'appaltatrice, proposta sin dal ricorso monitorio, di accertamento del proprio credito residuo e di condanna della committente al pagamento dell'importo ancora dovutole, essendosi limitata a negare la legittimazione di essa appaltatrice in qualità di appellante a dolersi dell'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulla domanda principale relativa alla determinazione del suo credito residuo.

Ebbene, il Giudice del rinvio ha ritenuto che l'appaltatrice (appellante e ricorrente in Cassazione) era legittimata a impugnare la decisione di I grado per omessa pronuncia sulla determinazione del suo credito residuo (proposta sin dal ricorso monitorio), osservando che se è vero che, con riguardo all'obbligazione alternativa di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo (oggetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla committente innanzi al Tribunale), sussisteva in capo a quest'ultima la legittimazione ad impugnare eventualmente la parte della sentenza che aveva scelto la prima via, nondimeno è vero che sussisteva certamente anche l'interesse e la legittimazione attiva dell'appaltatrice a lamentare l'omessa pronuncia del Tribunale in ordine alla domanda principale di condanna della controparte al pagamento del proprio compenso residuo.

Corte d'Appello, sentenza n. 677/2025 - deposito 11/12/2025

Nel caso di diritti cosiddetti eterodeterminati, come i diritti di credito, l'allegazione di nuovi fatti costitutivi in appello determina un sostanziale mutamento della *causa petendi*, per cui costituisce domanda nuova, improponibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la deduzione di una nuova *causa petendi* la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia. Nel caso di specie, nel primo grado l'appellante aveva chiesto l'accertamento della responsabilità da inadempimento della società appellata, una società di mediazione immobiliare, allegando l'omissione di una adeguata indagine e informazione all'acquirente ai sensi dell'art. 1759 c.c. circa la provenienza del bene compravenduto, del quale veniva rivelata l'origine donativa solo a seguito di una perizia richiesta dall'istituto di credito dell'appellante ai fini della concessione di un mutuo ipotecario. Nel proprio atto di appello egli invece aveva dedotto che la società di mediazione avrebbe avuto anche l'obbligo, rimasto inadempito, di fornire al cliente una consulenza sull'ulteriore profilo della convenienza ed utilità rispetto all'affare da concludere delle polizze assicurative richieste dal proprio istituto di credito ai fini della concessione del mutuo. In applicazione dei suindicati principi, la

Corte statuiva che tale allegazione introduce dunque un nuovo e diverso profilo di inadempimento da parte della società appellata, profilo che non era mai stato dedotto dall'appellante nei propri scritti difensivi durante il primo grado di giudizio e che non è stato oggetto di accertamento da parte del provvedimento impugnato, per cui essa doveva certamente considerarsi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto domanda nuova.

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 658/2025 - deposito 04/12/2025

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto (ricorrente monitorio) è l'attore in senso sostanziale, sicché la sua mancata costituzione nel giudizio di opposizione è equiparabile alla rinuncia della domanda: di conseguenza, il Giudice dell'opposizione non può pronunciare una condanna a favore dell'opposto non costituito, configurandosi altrimenti il vizio di ultrapetizione.

Nella specie, la Corte d'Appello accoglieva il gravame proposto dalle eredi di uno dei fideiussori omnibus del contratto di conto corrente acceso da una società con i cui primi due motivi avevano censurato la sentenza di I grado per aver statuito sulla domanda avanzata dalla cessionaria, nonostante avesse riconosciuto che la stessa non aveva la titolarità attiva nel rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, nonché per avere superato il limite della domanda promossa dalla cessionaria, estendendo gli effetti del parziale accoglimento della stessa in favore della cedente: stanti infatti, da una parte, la contumacia di quest'ultima e, dall'altra parte, la mancata dimostrazione da parte della prima della titolarità del credito ceduto il Tribunale avrebbe dovuto semplicemente accogliere l'opposizione e revocare il D.I. opposto. I Giudici di Appello rilevavano quindi che – poiché con l'opposizione a decreto ingiuntivo inizia un nuovo giudizio, autonomo rispetto alla fase monitoria e nel contraddittorio delle parti – ove il soggetto che abbia proposto il ricorso per ottenere il decreto non si costituisce nel giudizio di opposizione, pur avendo azionato il proprio diritto in sede monitoria, resta, in tale giudizio, una parte attrice (in senso sostanziale) che non insiste più nella domanda e non precisa più alcuna conclusione: nel caso di specie si era quindi configurato il dedotto vizio della sentenza impugnata, avendo il Tribunale pronunciato *ultra petita* una condanna nella quale la parte attrice, non costituita, non aveva insistito.

Corte d'Appello, sentenza n. 663/2025 - deposito 09/12/2025

Qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute. Nella fattispecie la Corte di Appello accoglieva l'appello proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva statuito che la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo sostituiva quest'ultimo ed era perciò idonea a fondare l'esecuzione sia per le somme portate dal decreto ingiuntivo, sia per le spese legali con essa liquidate. In particolare il Collegio – partendo dalla considerazione che la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non potrebbe giammai costituire titolo per la condanna contenuta nel decreto

medesimo per la circostanza che è consolidato l'approdo giurisprudenziale per il quale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione del decreto – ha escluso che possa valere, per il giudizio di opposizione, il principio proprio delle impugnazioni di merito, per il quale la pronuncia nel merito di secondo grado è integralmente sostitutiva di quella del primo, anche se confermativa. Sulla base di tale ricostruzione ha, poi, tratto la conseguenza pratica che non si hanno due titoli egualmente esecutivi, entrambi azionabili dall'opposto in ordine alla stessa ragione creditoria, dal momento che la sentenza di rigetto dell'opposizione costituisce sì titolo, ma esclusivamente per le ulteriori voci di condanna in esse contenute. Nel caso in esame il Collegio rilevava che la sentenza di rigetto del giudizio di opposizione azionata esecutivamente nei confronti dell'appellante conteneva una pronuncia meramente confermativa del decreto ingiuntivo opposto, priva di alcuna statuizione condannatoria in ordine alle somme portate dal decreto ingiuntivo, rispetto alle quali, dunque, non costituiva valido titolo esecutivo legittimante l'eseguita esecuzione (presso terzi), la cui legittimità, pertanto, era limitata alle sole somme relative alla statuizione sulle spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, unica voce di condanna con efficacia esecutiva. Dunque, la sentenza di rigetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stata malamente interpretata dal primo giudice quale titolo esecutivo per l'intera somma di cui all'atto di precetto notificato.

PROCURA ALLE LITI

Corte d'Appello, sentenza n. 717/2025 - deposito 23/12/2025

L'art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) consente di "sanare" la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento anche alla fattispecie di inesistenza. La norma - da leggersi in combinato disposto con l'art. 171-bis c.p.c. - prevede che il giudice, qualora in sede di verifiche preliminari rilevi la mancanza della procura al difensore concede alle parti un termine perentorio per il rilascio o il rinnovo della stessa. Nella fattispecie la Corte di Appello ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale - pure in mancanza dell'assegnazione da parte del giudice di un termine perentorio per la regolarizzazione (prescritto solo per il rilievo officioso) - ha ritenuto operante l'efficacia sanante *ex tunc* della produzione della parte interessata, che avvedutasi di tale mancanza ha autonomamente prodotto la procura con la prima difesa utile, prima ancora dell'eccezione avversaria.

RIMESIONE IN TERMINI

Corte d'Appello, sentenza n. 530/2025 - deposito 06/10/2025

Le difficoltà patite dal difensore per il tardivo deposito della seconda memoria istruttoria nel giorno successivo a quello di scadenza, anziché nell'ultimo giorno utile, consentivano comunque, guardando i diffusi rimedi azionati dal difensore, di poter avallare la rimessione in termini finalizzata al deposito dell'atto difensivo, statuizione già emessa in favore del difensore nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, la parte interessata dallo spirare del termine aveva dimostrato: a) che la causa del disservizio patito (mancata erogazione della linea internet) era dipeso dall'arbitrario fatto del terzo (il

gestore della Compagnia telefonica) e non da un difetto organizzativo dello studio professionale; b) di essersi attivata in modo subitaneo e con rimedi diffusi e non certo di mero stile (autonoma lettera di diffida e diffida legale sottoscritta da altro avvocato interessato, denuncia del disservizio alla Agcom, attivazione del procedimento dinanzi al Co.re.com., che aveva poi ordinato alla Compagnia telefonica di riattivare l'utenza) chiedendo anche l'espletamento di prova testimoniale su capitoli specifici oltre che l'ispezione del proprio studio professionale al fine di verificare la dotazione delle apparecchiature tecniche di cui disponeva.

La Corte ha ricordato, anche condividendo principi della più recente giurisprudenza di legittimità, che nel caso di specie vi era una linea di demarcazione tra l'imprevisto insormontabile e la negligenza professionale, in tema di difetto di organizzazione dello studio e del lavoro del difensore atto a non poter mai giustificare il mancato rispetto di un termine (Cass. SS. UU. n. 6431/2025) specie quando detto termine deputato al deposito dell'atto difensivo risultava scarno od esiziale, considerato pure l'evidente comportamento illecito del terzo, la Compagnia di telecomunicazione gerente il servizio, che aveva interrotto la rete senza preavviso alcuno, evento questo non certo imputabile all'organizzazione interna dello studio professionale ma configurabile come impedimento assoluto ed inaspettato che andava oltre la normale prevedibilità e che non poteva essere superato con l'ordinaria diligenza.

CODICE CIVILE

AZIONE REVOCATORIA

Corte d'Appello, sentenza n. 624/2025 - deposito 22/11/2025

Il creditore ipotecario fondiario, ai sensi dell'art. 41 t.u.b. può infatti, anche in corso di fallimento, avviare o proseguire le azioni esecutive individuali, ma deve comunque sottoporsi alla verifica del credito in sede fallimentare, e potrà percepire in sede esecutiva solo quanto è stato accertato in sede fallimentare, dovendo riversare il residuo nelle casse del fallimento.

Nel caso di specie permaneva l'interesse del Fallimento a recuperare il bene alienato, rendendo inefficace l'atto col quale il disponente aveva reso non aggredibile la sua quota di immobile, sia perché l'esistenza di ipoteche o di pignoramenti su un immobile non fa di per sé venire meno il diritto di proprietà del titolare dello stesso e non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore, posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi, sia soprattutto perché il terzo datore di ipoteca, una volta subita l'espropriazione dell'immobile ipotecato, ha diritto di regresso nei confronti del debitore nei limiti del prezzo ricavato dalla vendita forzata ai sensi dell'art. 2871, c. 1, c.c., ragion per cui, nel caso di fallimento del debitore, l'azione di regresso potrà essere esercitata dal terzo nei confronti del fallimento, insinuandosi al passivo fallimentare in surrogazione rispetto al creditore che si è soddisfatto.

Il terzo esecutato, infatti, può surrogarsi ai diritti del creditore e può, a sua volta, insinuarsi nel fallimento del debitore principale per tentare di recuperare, in tutto o in parte, la somma che aveva dovuto pagare.

Il pregiudizio concreto rilevato dalla Corte, e causato al Fallimento dall'atto di cessione oggetto dell'azione revocatoria, consisteva nel rischio di dover subire l'intervento del terzo datore di ipoteca per il valore dell'intero immobile ceduto e non soltanto per la quota di $\frac{1}{2}$ dello stesso, rendendo

inefficace nei confronti del fallimento la suddetta alienazione e facendo tornare nel patrimonio del socio fallito la propria porzione del bene immobile.

E, nel caso di specie, la prova della consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni creditore, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, poteva essere ricavata anche da presunzioni semplici, compresa la sussistenza di rapporti di convivenza o del vincolo di parentela tra il debitore e il terzo, tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.

CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE

Corte d'Appello, sentenza n. 590/2025 - deposito 04/11/2025

In sede di procedimento per a.t.p., oltre ad aver attestato l'assenza del certificato di agibilità, il c.t.u. aveva rilevato la difformità amministrativa della porzione di immobile acquistato sia a livello strutturale sia in relazione all'impiantistica non conforme alla normativa di riferimento, la mancanza o il mancato perfezionamento di alcuni dei titoli dichiarati dalla parte venditrice nell'atto di vendita, nonché una serie di vizi e difetti costruttivi.

Veniva data rilevanza, in particolare, al vizio della scala che collegava il piano terra alla porzione immobiliare promessa in vendita e realizzata in violazione della normativa di cui al d.m. 236/89 e del d.lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, in quanto le suddette scale presentavano una larghezza inferiore ai 120 cm previsti dalla normativa.

Il Giudice di prime cure aveva infatti ritenuto che il vizio più grave, e non sanabile, fosse proprio quello relativo alla realizzazione della scala di accesso al secondo piano dell'immobile in spregio alla normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (d.m. n. 236 del 1989, attuativo della legge n. 13/1989).

Al momento dell'acquisto del bene sussisteva dunque un vizio insanabile dell'immobile e che non poteva gravare sull'acquirente l'onere di intervenire sulla struttura dell'immobile, anche ove ritenuto possibile, al fine di modificare la situazione che ostava all'ottenimento dell'agibilità.

Questo fatto si collegava alla mancata collaborazione degli acquirenti che, secondo la tesi dell'appellante, avrebbero potuto comunque adoperarsi per eliminare le irregolarità che impedivano di certificare l'agibilità della porzione di immobile acquistata.

La legge stabilisce però precisi obblighi in capo al venditore, dai quali lo stesso non poteva ritenersi sollevato semplicemente invocando la mancata collaborazione degli acquirenti.

È infatti il creditore che ha l'obbligo di cooperare secondo buona fede e correttezza con il debitore, consentendo allo stesso di adempiere la sua prestazione, ma tale obbligo non può spingersi fino a richiedere uno sforzo di diligenza superiore alla diligenza media esigibile o addirittura fino a imporgli di sostituirsi al debitore nell'adempimento delle proprie prestazioni.

Nel ribadire tale principio, rimanendo irrilevante il comportamento assunto dagli acquirenti, il Collegio ha richiamato recenti approdi giurisprudenziali, secondo cui in materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1227, c.2 c.c. laddove esclude il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, pone a carico del creditore medesimo l'onere di non concorrere ad aggravare i danni derivanti dall'inadempimento con un comportamento contrario alla buona fede, nei limiti dell'ordinaria diligenza: tale obbligo di comportamento quindi non si spinge fino ad imporre al

creditore di sostituirsi al debitore nell'adempimento dell'obbligazione (in richiamo di: Cass. n. 10995 del 14.7.2003 e Cass. n. 18239 del 28.11.2003).

NULLITÀ DEL CONTRATTO

Corte d'Appello, sentenza n. 721/2025 - deposito 23/12/2025

Con riguardo all'incarico di eseguire il collaudo statico dell'immobile, l'art. 67, comma 2, D.P.R. 380/2001 (già art. 7 L. n. 1086/1971) e, con riguardo alla certificazione delle prestazioni energetiche del medesimo immobile, l'art. 3, comma 1, lett. a) D.P.R. 75/2013 non presuppongono affatto che il tecnico certificatore sia stato formalmente ovvero sostanzialmente incaricato della direzione dei lavori dell'immobile di cui debba certificare la sicurezza statica ovvero energetica al fine di ritenerne l'incompatibilità soggettiva ed, al contrario, presumono la sussistenza di un conflitto di interessi del tecnico certificatore e, dunque, di un'incompatibilità soggettiva a certificare, ogniquale volta il tecnico abilitato alla certificazione statica ovvero energetica sia intervenuto in qualsiasi modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera ovvero abbia avuto qualsivoglia coinvolgimento diretto ovvero indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati. Ciò in quanto qualsivoglia coinvolgimento diretto ovvero indiretto nella progettazione e realizzazione dell'opera e, financo, con il produttore dei materiali e dei componenti in esso impiegati, minerebbe la terzietà ed imparzialità del tecnico certificatore, che, pur chiamato in astratto ad asseverare la sicurezza statica ed energetica dell'opera costruita in un'ottica di tutela della pubblica incolumità si troverebbe, in concreto, a certificare la rispondenza ai requisiti di legge dell'opera nella cui realizzazione sia stato lui stesso coinvolto.

Corte d'Appello, sentenza n. 652/2025 - deposito 03/12/2025

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere. Nella fattispecie, la Corte di Appello ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l'eccezione, sollevata dal fideiussore esecutato, in ordine al carattere abusivo delle clausole del contratto di mutuo fondiario che, a suo dire, avrebbero determinato uno squilibrio dei diritti e degli obblighi a suo carico nascenti dal contratto. In particolare, l'appellante sosteneva che l'erogazione al debitore principale del finanziamento in misura superiore all'80% del valore dell'immobile costituito a garanzia, venduto ad un prezzo esiguo, aveva pregiudicato i diritti dell'opponente fideiussore quale consumatore, sottoposto ad azione esecutiva. Il Collegio evidenziava che l'appellante si era limitato ad avanzare una contestazione generica circa il carattere abusivo delle clausole contrattuali, rilevavano che il dedotto superamento del limite di finanziabilità del mutuo non configurava causa di nullità del contratto, dunque, l'eventuale suo superamento non era incidente né sulla validità del contratto, né sull'asserita generica violazione delle norme consumeristiche.

CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

Corte d'Appello, sentenza n. 716/2025 - deposito 22/12/2025

In tema di condominio negli edifici, alle modificazioni consentite al singolo *ex art. 1102 c.c.* - applicabile in materia di condominio in forza del rinvio operato dall'*art. 1139 c.c.* - sebbene esse non alterino la destinazione delle cose comuni, si applica altresì, il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato, statuito espressamente dall'*art. 1120* in tema di innovazioni. Ne deriva che le opere che incidono sul decoro architettonico della cosa comune, per essere legittime sul piano civilistico, devono essere assentite dagli altri proprietari della cosa comune (i condomini). Nella fattispecie la Corte di Appello rigettava il gravame con il quale la parte lamentava la violazione e la falsa applicazione dell'*art. 1102 c.c.*, per avere il primo giudice applicato analogicamente la disciplina prevista dall'*art. 1120 c.c.* sulle innovazioni e, per l'effetto, ritenuto necessario il consenso unanime dei comproprietari per la realizzazione di nuove terrazze, stante l'alterazione del decoro architettonico dell'edificio. I Giudici di Appello rilevavano che le parti comuni di un condominio, tra le quali rientra certamente la facciata ai sensi dell'*art. 1117 c.c.*, possono essere unilateralmente utilizzate dal condomino solo se egli non altera la destinazione d'uso della cosa, la sicurezza o il decoro architettonico dell'edificio. Nel caso in esame la realizzazione, ad opera dell'appellante, di nuove terrazze aveva modificato le linee fondamentali dell'edificio, incidendo significativamente sull'apparenza spaziale dell'edificio, creando un impatto forte e disarmonico, pertanto, stante l'alterazione del decoro architettonico dell'edificio, in mancanza di autorizzazione da parte degli altri condomini, la loro realizzazione era da ritenersi illegittima.

DANNO DA PERDITA DI CHANCE

Corte d'Appello, sentenza n. 665/2025 - deposito 09/12/2025

In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente, secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica, alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. La *chance* di sopravvivenza costituisce, dunque, autonomo bene della vita, suscettibile di liquidazione solo quando risulti provato, secondo il criterio civilistico del *più probabile che non*, che l'errore medico abbia privato il paziente di una seria, concreta ed apprezzabile possibilità di maggior sopravvivenza ovvero di miglior sopravvivenza. Il nesso di causalità materiale fra l'errore medico e la perdita di tale possibilità di sopravvivenza deve essere ordinariamente accertato secondo il criterio della *cd. probabilità logica*, avendo riguardo a tutti gli elementi di conferma del caso concreto ed all'esclusione di quelli alternativi, e, non già, in forza del criterio della probabilità statistica, in base ad un giudizio ancorato alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi. Ne consegue che il mero dato statistico circa la frequenza statistica di riduzione delle *chance* di sopravvivenza a cinque anni delle pazienti affette da patologia neoplastica, come riportato dai Consulenti nominati, deve essere sempre sottoposto a riscontro in forza delle circostanze del caso concreto, onde accertare se

effettivamente il ritardo diagnostico ha causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo. La circostanza che la paziente sia fortunatamente sopravvissuta esclude radicalmente che alla tardività della diagnosi abbia effettivamente fatto seguito una perdita delle *chance* di sopravvivenza a cinque anni.

LAVORO SUBORDINATO

Corte d'Appello, sentenza n. 725/2025 - deposito 25/12/2025

L'eterodirezione, vale a dire l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, si atteggia in modo peculiare (cd. attenuato) nel caso di lavori di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, ipotesi nelle quali, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dal ridetto assoggettamento può non risultare significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, e vanno utilizzati criteri distintivi sussidiari come quelli della collaborazione inserita nell'organizzazione aziendale, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione. Nel caso di specie, l'Ispettorato del lavoro aveva proposto appello avverso la decisione del giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto non dimostrata la sussistenza del requisito dell'eterodirezione nei confronti di alcuni liberi professionisti, insegnanti di lingue, che prestavano continuativamente la propria opera in favore di una società che organizzava corsi di lingue. In applicazione dei suindicati principi, la Corte di Appello di Perugia riformava sul punto la sentenza impugnata, in quanto riteneva positivamente dimostrata la sussistenza del potere direttivo della società sugli insegnanti, valorizzando gli elementi sintomatici dell'eterodirezione emersi dall'istruttoria, quali: la mancanza di un corpo docente assunto stabilmente dalla società ed il conseguente ricorso sistematico a prestazioni di professionisti esterni; il fatto che nel tempo le prestazioni professionali dei singoli insegnanti erano state assicurate attraverso tipologie contrattuali diverse, pur essendo rimaste invariate le modalità di prestazione; la localizzazione delle prestazioni, che si tenevano sempre nei locali di pertinenza dell'impresa, e l'utilizzo di beni aziendali; l'assenza di rischio imprenditoriale per i docenti, che si limitavano a rendere la propria prestazione intellettuale e ricevevano compensi in misura prestabilita e parametrata alla durata della lezione; il fatto che gli insegnanti si dovevano adeguare agli orari dei corsi stabiliti dalla società ed erano tenuti a comunicare il periodo in cui erano assenti per ferie o vacanze; l'assenza in capo agli insegnanti di una autonoma organizzazione imprenditoriale.

INADEMPIMENTO

Corte d'Appello, sentenza n. 677/2025 - deposito 11/12/2025

L'art. 1759 c.c., letto congiuntamente agli artt. 1175 e 1176, impone al mediatore un obbligo di corretta informazione, secondo il criterio della media diligenza professionale, circa le informazioni rilevanti che

possano permettere alla controparte una corretta e consapevole valutazione circa la convenienza e la sicurezza dell'affare, ivi comprese in caso di mediazione immobiliare le informazioni sulla eventuale contitolarità del diritto di proprietà in capo a più persone, sull'insolvenza di una delle parti, sull'esistenza di circostanze in base alle quali le parti avrebbero concluso il contratto con un diverso contenuto, su eventuali prelazioni ed opzioni, sul rilascio delle autorizzazioni amministrative, sulla provenienza dei beni da donazioni suscettibili di riduzione, sulla solidità delle condizioni economiche dei contraenti, sulla presenza di iscrizioni o trascrizioni sull'immobile e dunque anche sulla titolarità del bene in capo alla parte venditrice. Nel caso di specie, l'appellante deduceva che la società appellata, una società di mediazione immobiliare a cui si era rivolto per l'acquisto di un immobile, avrebbe omesso le necessarie verifiche sull'origine del bene compravenduto, limitandosi a recepire le sole dichiarazioni del venditore in merito alla provenienza del bene il quale dichiarava di averlo ricevuto in forza di atto di successione. Invece, dopo la formulazione da parte dell'appellante della proposta irrevocabile di acquisto, veniva rivelata l'origine donativa a seguito di una perizia richiesta dall'istituto di credito dell'appellante ai fini della concessione di un mutuo ipotecario, e l'appellante richiedeva alla società mediatrice il risarcimento del danno da inadempimento per il ritardo nella conclusione dell'affare derivato dalla necessità di stipulare delle polizze assicurative richieste dalla banca avverso possibili azioni di riduzione. In applicazione dei suindicati principi la Corte, pur riconoscendo che la condotta del mediatore difettava della dovuta diligenza esigibile in capo al mediatore, confermava la sentenza di primo grado e rigettava le richieste di risarcimento del danno, ravvisando la mancanza di nesso di causalità fra la condotta del mediatore e i danni lamentati dall'appellante, i quali alla luce del materiale istruttorio erano frutto, piuttosto, delle libere scelte negoziali di quest'ultimo nonché delle normali tempistiche della gestione della pratica di erogazione del mutuo da parte dell'istituto di credito.

OBBLIGAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 665/2025 - deposito 09/12/2025

Trattandosi di responsabilità solidale passiva, ciascuno dei condebitori è obbligato per l'intero nei confronti del creditore ed ha, solo successivamente all'adempimento, diritto di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti dei condebitori in solido. L'obbligazione di regresso ha natura parziaria e non solidale, nel senso che ciascuno dei condebitori è obbligato a rifondere il condebitore solidale adempiente nei limiti della propria quota e, ai sensi dell'art. 1298 c.c., in mancanza di diversa pattuizione ovvero statuizione, le quote si presumono uguali. La responsabilità solidale passiva assolve ad una funzione di rafforzamento degli interessi creditori, potendo il creditore giovare della garanzia patrimoniale generica di molteplici condebitori, tutti tenuti all'adempimento dell'obbligazione solidale per l'intero. Ne deriva che ben può il creditore richiedere l'adempimento ad uno solo dei condebitori in solido. Incombe, invece, sul condebitore solidale convenuto in giudizio interessato ad opporre all'altro condebitore solidale l'eventuale sentenza di accertamento della responsabilità solidale l'onere di richiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa nel medesimo giudizio del condebitore solidale, onde accertarne la concorrente responsabilità e le rispettive quote di responsabilità – che, in mancanza di differente statuizione si presumono uguali, ai sensi dell'art. 1298 c.c. – ai fini dell'opponibilità della statuizione al condebitore solidale non convenuto da parte attrice e dell'esercizio del diritto di regresso successivamente all'adempimento dell'obbligazione solidale. Fermi i limiti soggettivi di efficacia del

giudicato - che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., ha effetto solo fra le parti, i loro eredi o aventi causa-, infatti, l'art. 1306 c.c. dispone espressamente che la sentenza pronunciata fra il creditore ed uno dei condebitori in solido non ha effetto contro gli altri condebitori.

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 569/2025 - deposito 23/10/2025

L'art 476 c.c. prevede che l'accettazione dell'eredità, oltre che in forma espressa, possa avvenire anche in forma tacita, con un atto che presupponga la volontà di accettare e che non possa essere compiuto se non da chi ha la qualità di erede.

Nel caso di specie l'accettazione tacita dall'eredità non poteva desumersi dalla mera presentazione della dichiarazione di successione, avendo la Corte ritenuto che tale adempimento fosse rilevante soltanto dal punto di vista fiscale mentre, per quanto atteneva alle risultanze catastali per cui alcuni immobili risultavano intestati a nome dell'appellante, poteva dirsi perfezionata in capo allo stesso un'altra ipotesi di accettazione dell'eredità, e cioè quella prevista dall'art. 485 c.c.

Tale fattispecie, ha ricordato il Collegio, si applica al chiamato all'eredità che si trovi a qualunque titolo nel possesso dei beni dell'asse ereditario, e anche di uno solo di essi, intendendo per possesso una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato, che non deve manifestarsi necessariamente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, ma che si può estrinsecare in una mera situazione di fatto che consenta al chiamato l'esercizio di concreti poteri sui beni, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario.

Nel caso di specie, l'appellante era titolare del diritto di abitazione su uno degli immobili facenti parte dell'asse ereditario come peraltro risultava sia dalla dichiarazione di successione sia dalla certificazione notarile.

Dunque, al momento dell'apertura della successione l'appellante, chiamato all'eredità in qualità di erede legittimo, si trovava nella situazione prevista dall'art. 485 c.c. e avrebbe dovuto procedere a redigere l'inventario dei beni nei termini di legge.

CONTRATTO DI APPALTO

Corte d'Appello, sentenza n. 706/2025 - deposito 18/12/2025

L'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi ed ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 cc, costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di 'facere' che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, che non estingue quella originaria a meno di uno specifico accordo novativo, non è soggetta ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale.

Nella fattispecie, gli appellanti incidentali censuravano la sentenza di I grado anche per aver rigettato l'eccezione circa la decadenza del diritto degli appellanti principali a far valere i vizi relativi alle opere realizzate poiché, ad eccezione di quelli che la società costruttrice aveva riconosciuto, i committenti erano decaduti dal diritto di far valere qualsivoglia altro vizio. Trattandosi infatti di

vizi palesi e, quindi, facilmente riconoscibili, avrebbero dovuto essere denunciati ex art. 1667, co. 2, cc, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla loro scoperta: dovendosi presumere che la scoperta coincida con la presa in consegna dell'immobile (avvenuta tra fine agosto e inizio settembre 2010), i succitati vizi avrebbero dovuto quindi essere denunciati entro e non oltre il 31/10/2010.

I Giudici di Appello hanno rilevato, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che, essendo intervenuto un sostanziale riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatrice poiché il direttore dei lavori aveva assunto l'impegno ad eliminarli, la decadenza di cui all'art. 1667, co. 2, cc era stata impedita: ed invero tale impegno costituisce tacito riconoscimento degli stessi ed ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 cc, costituendo fonte di un'autonoma obbligazione, che si affianca a quella preesistente legale di garanzia, ed è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale. L'eccezione in esame è stata pertanto rigettata.

Corte d'Appello, sentenza n. 691/2025 - deposito 15/12/2025

Nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi dalla cosa oggetto di appalto, viene in rilievo la regola di responsabilità posta dall'art. 2051 c.c. e dei danni cagionati ai terzi risponde di regola anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c. (in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente), fatta salva l'ipotesi in cui il committente dimostri che il danno si è verificato per causa esclusiva del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (ipotesi questa nella quale il committente è esonerato da responsabilità e, in caso di condanna, ha comunque il diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore).

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 703/2025 - deposito 17/12/2025

La penale per l'anticipata estinzione del mutuo non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento. In quanto tale non rientra nel novero delle voci che, ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p.c. concorrono a determinare il tasso usurario (TEG). Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava il gravame della parte secondo cui, con riferimento al TEG, vanno annoverati anche gli oneri correlati a scenari di attuazione del rapporto alternativi rispetto allo svolgimento ordinario del rapporto, tra i quali lo scioglimento anticipato del rapporto. I Giudici di appello osservavano che la penale di anticipata estinzione costituisce una clausola penale di recesso che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. La natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà in quanto non è collegata - se non indirettamente - all'erogazione del credito, non rientrando fra i flussi di rimborso; non si è di fronte ad una

remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, posto che si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni di rimborso assunti. In particolare, la Corte evidenziava come tale impostazione è coerente con il principio di simmetria, secondo cui non sono accumulabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuarie, voci di costo del credito corrispondenti a funzioni diverse.

Corte d'Appello, sentenza n. 647/2025 - deposito 01/12/2025

La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo.

Nella fattispecie, con l'unico motivo di appello gli appellanti censuravano la sentenza di I grado per aver ritenuto rispettato il requisito della realtà del contratto per cui è causa sul rilievo per cui ai fini del rispetto del carattere reale del mutuo è sufficiente che il mutuatario consegua la disponibilità giuridica della somma, nonché per averne escluso la nullità affermando che la destinazione della somma mutuata per estinguere una passività pregressa, con la costituzione di una garanzia in favore dell'istituto di credito, non è di per sé censurabile e tesa a soddisfare un interesse non meritevole di tutela. Sostenevano, al contrario, che, se il Giudice di prime cure avesse tenuto conto dell'esistenza di indizi probatori anche di carattere presuntivo – quale, ad esempio, la disponibilità meramente virtuale della somma mutuata – sarebbe dovuto giungere alla conclusione per cui essi appellanti non erano mai effettivamente entrati nella disponibilità della somma mutuata, erogata al solo scopo di sostituire una precedente esposizione debitoria non assistita da privilegio con una - *rectius* il mutuo fondiario - assistita da privilegio ipotecario.

Ebbene, la Corte d'Appello ha rilevato, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che, affinché sia soddisfatto il requisito della realtà del contratto di mutuo, la traditio non postula imprescindibilmente la materiale apprensione fisica del denaro da parte del mutuatario, risultando, per converso, sufficiente che quest'ultimo ne consegua la disponibilità giuridica ed effettiva, ciò che avviene ogniqualvolta il denaro esce dalla sfera patrimoniale del mutuante ed entra nella piena ed esclusiva sfera di controllo e disposizione del mutuatario, anche tramite accreditamento su conto corrente. La Corte ha poi osservato che l'utilizzo della somma mutuata per estinguere una passività pregressa (con anche la costituzione di una garanzia in favore della banca) non comporta la nullità del mutuo per cui è causa poiché tale finalità non è di per sé censurabile e tesa a soddisfare un interesse non meritevole di tutela atteso che il ricorso al credito ben può costituire uno strumento di ristrutturazione del debito. Di qui il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di I grado.

CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. LAVORO

MALATTIA PROFESSIONALE

Corte d'Appello, sentenza n. 147/2025 - deposito 26/11/2025

In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il riconoscimento, da parte dell'INAIL, di una malattia professionale tabellata quale il mesotelioma pleurico derivante da esposizione ad amianto legittima l'oscillazione in aumento del tasso specifico aziendale ai sensi dell'art. 22 del D.M. 12 dicembre 2000, operando la presunzione legale di eziologia professionale ogniqualvolta risultino tabellate sia la malattia che la lavorazione, senza necessità di dimostrare soglie quantitative, qualitative o temporali di esposizione. Tale presunzione può essere superata dal datore di lavoro solo mediante la prova rigorosa dell'esistenza di un fattore causale esclusivo estraneo all'attività lavorativa, non essendo sufficienti né la deduzione di una esposizione sporadica né l'allegazione dello svolgimento di analoghe mansioni in altri periodi della vita lavorativa del dipendente. L'aumento del tasso di premio prescinde da ogni profilo di colpa datoriale, avendo natura oggettiva e solidaristica ed essendo correlato esclusivamente all'incremento del rischio assicurativo e all'onere economico sostenuto dall'Istituto, restando irrilevante, ai fini della sua legittimità, l'esito di un distinto giudizio risarcitorio ex art. 2087 c.c.

VITTIMA DEL DOVERE

Corte d'Appello, sentenza n. 156/2025 - deposito 30/01/2026

L'art. 1, commi 563 e 564 della legge n. 266/2005 prevedono, rispettivamente, che: «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 4661, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è però sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività.

L'infermità deve essere cioè causalmente riconducibile allo specifico rischio tutelato e deve quindi costituirne una concretizzazione, pena determinare un automatismo che porrebbe il riconoscimento

dello status di vittima del dovere sullo stesso piano dell'infermità dipendente da causa di servizio, nel senso che ogni sinistro che si verifichi in occasione del lavoro in ambito protetto dovrebbe dare luogo all'erogazione delle prestazioni assistenziali a prescindere dalle ragioni che l'hanno determinato.

La norma, infatti, tutela il personale impegnato in specifiche attività, sul presupposto che esse comportino l'esposizione a specifici rischi certamente diversi ed ulteriori rispetto a quelli comuni cui è esposta la generalità delle persone.

Sono allora gli eventi verificatisi durante ed a causa di tali attività a rientrare nell'ambito della speciale tutela indennitaria riconosciuta dal legislatore, non invece gli eventi più latamente intesi come avvenuti in conseguenza di attività di servizio in quanto, diversamente ragionando, ne conseguirebbe proprio quella identificazione con la causa di servizio che la speciale normativa assistenziale a favore delle vittime del dovere per sua natura esclude.

(Nel caso di specie, la Corte confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l'appello proposto da un militare dell'Esercito al fine di vedere riconosciuto in suo favore lo status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563 della Legge 206/2005 in ragione delle gravi invalidità conseguite all'evento infortunistico asseritamente subito "nel contesto" di un servizio di vigilanza presso uno stabilimento militare.

La Corte ha escluso che l'evento, verificatosi per il ribaltamento dell'autocarro sul quale era trasportato il giovane militare per rientrare in caserma, sebbene verificatosi in occasione del servizio, tanto da aver legittimato il riconoscimento della relativa causa, fosse ascrivibile al rischio specifico connaturale all'attività di sorveglianza armata cui il fante era stato comandato e che rientrava nella fattispecie di cui alla lettera c) della norma in discussione, rappresentando invece un rischio ordinario correlato alla circolazione stradale degli autoveicoli.

L'utilizzo dell'automezzo non era strumentale allo svolgimento dello specifico servizio di vigilanza ma un mero mezzo di trasporto dal luogo ove quel servizio era stato svolto.

La Corte ha altresì ritenuto infondata la richiesta formulata in via subordinata dall'appellante con la quale pretendeva che il ribaltamento dell'autocarro fosse inquadrato nella diversa ipotesi disciplinata dal comma 564, sostenendo la sussistenza di condizioni ambientali ed operative particolari idonee a rendere il trasporto con il mezzo militare e sul tracciato militare in grado di elevare il rischio da circolazione stradale rispetto a quello ordinariamente sussistente.

Ha, infatti, osservato la Corte come le precarie condizioni del mezzo o della strada, peraltro tardivamente allegate, rappresentavano solo mere supposizioni che non potevano giustificare alcun approfondimento istruttorio).

FOCUS: IL RAPPORTO OBBLIGATORIO

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto il rapporto obbligatorio, in particolare con riguardo alla transazione del debito *ex art. 1304 c.c.*; agli atti interruttivi della prescrizione nei confronti di uno dei condebitori in solido *ex art. 1310 c.c.*; all’obbligo da parte dell’attore di una obbligazione restitutoria di dimostrare per intero il fatto costitutivo della propria pretesa; al termine essenziale entro il quale la prestazione deve essere eseguita; al contratto di accollo come contratto a favore di terzo; all’onere della prova che grava su colui che agisce per la risoluzione in caso di inadempimento dell’obbligazione; all’obbligazione del professionista quale obbligazione di mezzi; alla responsabilità solidale passiva.

Con riguardo alla **transazione del debito *ex art. 1304 c.c.*** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 53 - deposito 23/01/2023](#) in cui la Corte di Appello ha sostenuto che l’art. 1304, primo comma, cc si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, così come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione. L’art. 1304, comma 1, c.c., invero, nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all’atto di transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne

In merito agli **atti interruttivi della prescrizione nei confronti di uno dei condebitori in solido *ex art. 1310 c.c.*** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 328 - deposito 10/05/2023](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno ribadito che secondo quanto prescritto dall’art. 1310 c.c. gli atti interruttivi della prescrizione nei confronti di uno dei condebitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri debitori. Ciò in ragione dell’unicità del rapporto per cui gli atti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l’obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo debitore solidale. Ne consegue che, essendo intervenuto nei confronti del debitore principale un atto interruttivo della prescrizione, lo stesso estende i suoi effetti anche nei confronti del garante;

Con riferimento all’**obbligo da parte dell’attore di una obbligazione restitutoria di dimostrare per intero il fatto costitutivo della propria pretesa** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 449 - deposito 19/06/2023](#) secondo cui la contestazione, ad opera dell’*accipiens*, della sussistenza di un’obbligazione restitutoria impone all’attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l’onere della prova;

Con riguardo al **termine essenziale entro il quale la prestazione deve essere eseguita** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 486/2024 - deposito 05/07/2024](#) in cui il Collegio ha affermato che in tema di

adempimento dell'obbligazione contrattuale, in caso di assenza di un termine essenziale entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita, occorre fare riferimento agli usi, alla natura nel rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, di conseguenza la mancata dimostrazione che l'inutile decorso del termine contrattuale per addivenire alla stipula del definitivo del contratto di vendita di quote di partecipazione al capitale sociale di società di capitali, non comporta la perdita dell'utilità alla conclusione del negozio, prefissata dalle parti;

In riferimento al **contratto di accollo come contratto a favore di terzo** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 18/2024 - deposito 11/01/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno evidenziato che nell'accollo l'accordo fra accollante e accollato si presenta come un contratto a favore di terzo, in forza del quale le parti intendono attribuire al creditore accollatario il diritto di pretendere l'adempimento del proprio credito direttamente dall'accollante. La mera adesione del creditore alla convenzione di accollo, in mancanza della manifestazione di volontà espressa ed inequivoca volta a liberare l'originario debitore, assolve unicamente ad una funzione rafforzativa del credito. Pertanto, veniva accolto il gravame proposto dalla Banca avverso la decisione con cui il giudice di prime cure aveva affermato che la liberazione del debitore originario (fideiussore) era avvenuta per fatti concludenti, rappresentati dall'accettazione del pagamento delle rate del mutuo da parte degli accollanti;

In merito all'**onere della prova che grava su colui che agisce per la risoluzione in caso di inadempimento dell'obbligazione** si veda [Corte d'Appello, sentenza n.175/2025 - deposito 26/03/2025](#) in cui la Corte di Appello ha ricordato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, colui che agisce per la risoluzione, per l'adempimento o anche solo per il risarcimento del danno deve provare la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte che a sua volta sarà onerata della prova dell'avvenuto adempimento o di cause giustificatrici del mandato adempimento;

Con riguardo all'**obbligazione del professionista quale obbligazione di mezzi** di veda [Corte d'Appello, sentenza n. 281/2025 - deposito 14/05/2025](#) in cui il Collegio ha sottolineato che L'obbligazione del professionista nei confronti del proprio cliente, anche nel caso di intervento di chirurgia estetica, è di mezzi, per cui il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare, nell'assenza di negligenza od imperizia, fermo l'obbligo del professionista di prospettare al paziente realisticamente le possibilità dell'ottenimento del risultato perseguito.

In merito alla **responsabilità solidale passiva** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 665/2025 - deposito 09/12/2025 contenuta in questo notiziario in cui la Corte di Appello ha specificato che la responsabilità solidale passiva assolve ad una funzione di rafforzamento degli interessi creditori, potendo il creditore giovare della garanzia patrimoniale generica di molteplici condebitori, tutti tenuti all'adempimento dell'obbligazione solidale per l'intero. Ne deriva che ben può il creditore richiedere l'adempimento ad uno solo dei condebitori in solido. Incombe, invece, sul condebitore solidale convenuto in giudizio interessato ad opporre all'altro condebitore solidale l'eventuale sentenza di accertamento della responsabilità solidale l'onere di richiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa nel medesimo giudizio del condebitore solidale, onde accertarne la concorrente responsabilità e le rispettive quote di responsabilità - che, in mancanza di differente statuizione si presumono uguali.